



N. R.G. 12368/2019



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Stefania Maxia ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 16.12.2019

da:

MOBILITALY S.C.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE, P.IVA 09358390152

con l'avv. Osvaldo Mossini

opponente

nei confronti di

3D S.N.C. DI PAOLO DASSI & C., P.IVA 02731550964

con l'avv. Manuela Sorcetti

convenuta opposta

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con l'atto di citazione sopra richiamato, la Mobitaly S.c.c.p.a. in liquidazione ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 4352/19 emesso in data 20.9/11.10.2019 dal Tribunale di Monza a favore della 3D S.n.c. per il pagamento della somma di euro 19.520,00, oltre interessi, quale corrispettivo dovuto per una fornitura di mobili.

A sostegno dell'opposizione la Mobitaly S.c.c.p.a. in liquidazione eccepiva l'incompetenza del Tribunale adito in favore della competenza arbitrale, nonché la carenza probatoria del credito asseritamente vantato dalla convenuta opposta, inoltre sosteneva di essere creditrice della somma di euro 14.640,00 per il mancato pagamento da parte della 3D S.n.c., quale socio della Mobitaly S.c.c.p.a. in liquidazione, delle quote di funzionamento degli anni 2018 e 2019. La Mobitaly S.c.c.p.a. in liquidazione chiedeva in via pregiudiziale che fosse sospesa inaudita altera parte la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e che fosse dichiarata





l'incompetenza del Tribunale per essere devoluta la vertenza ad un collegio arbitrale, nel merito che il decreto ingiuntivo fosse revocato, in via riconvenzionale che la 3D S.n.c. fosse condannata al pagamento della somma di euro 14.640,00, oltre interessi.

Si costituiva la 3D S.n.c. con comparsa 2.3.2020 chiedendo in via preliminare e pregiudiziale che fosse confermata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, sempre in via pregiudiziale che fosse rigettata l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito e che fosse dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito in ordine alla domanda riconvenzionale, nel merito che tutte le domande di controparte fossero rigettate e che il decreto ingiuntivo fosse confermato.

Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e ritenuta la causa documentalmente istruita, venivano precisate le conclusioni e la causa trattenuta in decisione.

Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione sollevata dall'opponente di incompetenza del Tribunale adito per essere competente a definire la vertenza il Collegio arbitrale.

L'art. 37 dello statuto della Mobilitaly S.c.c.p.a. in liquidazione prevede che "qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale...dovrà essere risolta da un collegio arbitrale".

La clausola compromissoria contenuta nello statuto dell'opponente deve essere interpretata nel senso che la competenza del Collegio arbitrale va riferita alle sole controversie derivanti dal contratto sociale, e quindi a quelle incidenti sulla vita sociale, sulla compagine sociale, sulla gestione societaria e sullo svolgimento dell'organizzazione societaria.

Nel caso di specie il decreto ingiuntivo opposto ha come oggetto un credito per una fornitura di mobili, che quindi non afferisce allo svolgimento della vita sociale, ai rapporti tra socio e società e alla struttura dell'organizzazione societaria.

Ne deriva, pertanto, stante la natura del credito, che sussiste la competenza del Giudice ordinario, che correttamente ha emesso il decreto ingiuntivo, oggetto dell'attuale opposizione.

Nel merito l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Mobilitaly S.c.c.p.a. in liquidazione deve essere rigettata.

L'opponente non ha contestato la fornitura di cui è causa né a seguito della ricezione del sollecito di pagamento del 14.1.2019 né con l'atto introduttivo del presente giudizio, proponendo addirittura la compensazione con il credito asseritamente vantato in via riconvenzionale.

Risulta, quindi, dimostrato, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che la fornitura è stata regolarmente eseguita, come da preventivo e come da documento di trasporto agli atti, al costo esposto nella fattura azionata in via monitoria, anch'esso non contestato.

Ne consegue, pertanto, stante la fondatezza della pretesa creditoria della convenuta opposta, che l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo confermato.





Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, la stessa deve essere dichiarata inammissibile per incompetenza del Tribunale ordinario a decidere stante la competenza del collegio arbitrale, in forza della clausola 37 dello statuto della Mobilitaly S.c.c.p.a. in liquidazione.

La domanda riconvenzionale formulata dall'opponente ha come oggetto la richiesta di pagamento da parte della convenuta opposta, in qualità di socio della Mobilitaly S.c.c.p.a. in liquidazione, delle quote di funzionamento per gli anni 2018 e 2019 e, quindi, riguarda il rapporto sociale e la gestione societaria, con la conseguenza che soggiace alla clausola arbitrale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando emana il seguente

DISPOSITIVO

- 1) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Mobilitaly S.c.c.p.a. in liquidazione;
- 2) Conferma il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 4352/19 emesso in data 20.9/11.10.2019 dal Tribunale di Monza;
- 3) Dichiarà inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente per incompetenza del Tribunale adito;
- 4) Condanna la Mobilitaly S.c.c.p.a. in liquidazione al pagamento in favore della 3D S.n.c. della somma di euro 2.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, CPA ed IVA come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c.

Così deciso il 25 ottobre 2021

Il G.O.T.

Stefania Maxia

Arbitrato in Italia

